

SCHEDA

linee guida per iscrizione a socio

Rif normativi: legge 238/2016 “*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.*”

DM 16 dicembre 2010 “*Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.*”

Statuto del Consorzio volontario per la tutela del vino “delle Venezia” DOC

L’ammissione a socio è disciplinata dall’articolo 5 dello Statuto consortile.

1) Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori della DOC “delle Venezia”, sottoposti al sistema di controllo di cui alla legge n. 238/2016, che esercitano una o più attività produttive: viticoltura, vinificazione e imbottigliamento, e cioè:

- **gli imprenditori agricoli singoli o associati** esercenti una o più delle predette attività produttive;

- **le imprese**, qualunque sia la loro forma giuridica, **le cooperative e cantine sociali** che esercitano una o più delle predette attività produttive.

2) L’adesione al consorzio delle cooperative di viticoltori e delle associazioni dei produttori, qualora supportate da espressa delega da parte dei soci conferenti, comporta l’automatica considerazione degli stessi soci ai fini dei conteggi consortili nella categoria “viticoltori”. Tali conferenti dovranno pertanto essere indicati “per memoria” sul libro soci del Consorzio, in abbinamento al nominativo della cooperativa, anche ai fini della dimostrazione delle percentuali di rappresentatività nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3) Tali viticoltori, in quanto non associati direttamente al Consorzio, non assumono la qualifica di soci del Consorzio, partecipando allo stesso per il tramite del legale rappresentante della cooperativa e/o associazione.

4) Il viticoltore conferente totale o parziale della cooperativa può, tuttavia, associarsi direttamente al Consorzio ed esercitare i diritti, al posto della cooperativa, per la quantità di uva conferita; per quella utilizzata direttamente, rappresenterà le attività di impresa anche per la quantità di vino ottenuto direttamente ed eventualmente imbottigliato.

5) La cantina sociale o cooperativa o associazione di produttori, che svolge attività di vinificazione e/o di imbottigliamento, aderisce al Consorzio per le quantità di uve (a condizione dell’espressa delega dei singoli), mosti e vino lavorati ed eventualmente imbottigliati.

6) L’adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione a tutela della quale opera il Consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l’utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

- 7) L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:
- a) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
 - b) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa;
 - c) gli estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di cui al DPR 14/12/1999 n. 558;
 - d) l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
 - e) per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici iscritte a schedario, con riferimento alla denominazione rappresentata;
 - f) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti.
- 8) Qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio.
- 9) All'atto della domanda di adesione, le strutture cooperative e gli organismi associativi devono inoltre presentare l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile.
- 10) Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.
- 11) Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art. 25.
- 12) La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della **quota di ammissione** e del contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201 eventualmente previsto per i nuovi utilizzatori della denominazione, **da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.**

La presente scheda riporta chiarimenti riguardanti il procedimento.

Coloro che rientrano tra i soggetti di cui al punto 1) dell'articolo 5 dello statuto per presentare **istanza di ammissione a socio** del Consorzio volontario per la tutela del vino “delle Venezia” DOC devono presentare apposita istanza utilizzando a tal fine il modello *-A iscrizione-*, rinvenibile sul sito del predetto Consorzio.

- Il modello di domanda compilato in ogni sua parte e firmato (dopo la conversione in pdf), deve essere inviato -con in allegato la documentazione prevista-, alla PEC ed all'email del Consorzio:
consorzio@pec.dellevenezie.it;
info@dellevenezie.it
- Le cantine sociali ai fini dell'attribuzione dei voti dei rispettivi soci conferenti sono tenute a presentare, contestualmente alla presentazione dell'istanza o in un momento successivo,

l'elenco dei viticoltori soci che hanno rilasciato alla cantina espressa delega per farsi rappresentare nelle attività consortili dalla stessa cooperativa di appartenenza. In relazione alle condizioni di conferimento dell'espressa delega i singoli soci utilizzano i modelli **B socio conferente** o **B1 socio conferente**.

(B socio conferente - la delega è da utilizzarsi nel caso in cui il soggetto sia conferente totale della Cantina di cui è socio oppure se conferente parziale riguarda esclusivamente i volumi di uva conferiti alla Cantina di cui è socio;

B1 socio conferente - la delega riguarda il caso in cui il soggetto sia conferente parziale della Cantina di cui è socio ma intende però estendere la delega anche ai quantitativi di uva (o di vino) elaborati direttamente dal sottoscritto o ceduti a soggetti terzi.)

La Cantina cooperativa trattiene agli atti le singole deleghe e utilizzando il modello **A1 iscrizione – elenco conferenti** trasmette al Consorzio le relative informazioni. Le informazioni da riportare nell'elenco sono: cognome e nome, CUA, residenza e superficie atta;

- Nel modello di domanda al riquadro “prodotto ottenuto/elaborato/riclassificato ecc.” vanno riportati **tutti i volumi di uva Pinot grigio che nella vendemmia 2016** sono stati presi in carico come atti alle seguenti IGT: “Veneto”, “Vallagarina”, “Veneto orientale”, “Marca trevigiana”, “Colli trevigiani”, “Conselvano”, “Alto Livenza”, “Provincia di Verona” o “Veronese” o “Verona” e “Venezia Giulia”, prodotto che dalla vendemmia 2017 sarà designato con al DOC “delle Venezia”;
- Sempre relativamente al riquadro precedente, vanno riportati nei volumi di “vino ottenuti” sia quelli **provenienti dal processo di vinificazione** sia quelli provenienti dalla **riclassificazione di prodotti precedentemente designati con la DOC**;
- **L'iscrizione all'albo soci è subordinata al pagamento della quota di ammissione**, da effettuarsi entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione;
- La **quota di ammissione** è così stabilita: € 10 per la categoria viticoltori, € 300 per la categoria vinificatori e €500 per la categoria gli imbottigliatori;
- Il socio partecipa alla vita sociale solo dopo la registrazione all'albo soci;
- I soggetti richiedenti prendono visione della propria posizione di socio accedendo alla “area soci” del sito mediante apposita procedura.